



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015.

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità	pag. 7
Art. 2	Interpretazione del Regolamento	pag. 7
Art. 3	Durata in carica	pag. 8
Art. 4	La sede delle adunanze	pag. 8

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 5	Presidenza delle adunanze	pag. 8
Art. 6	Presidente – sostituzione	pag. 8
Art. 7	Compiti e poteri del Presidente	pag. 9

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8	Costituzione	pag. 9
Art. 9	Conferenza dei capigruppo	pag. 10

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE

Art. 10	Costituzione e composizione	pag. 10
Art. 11	Presidenza e convocazione delle commissioni	pag. 11
Art. 12	Funzionamento delle commissioni	pag. 12
Art. 13	Potere d’iniziativa	pag. 12
Art. 14	Segreteria delle commissioni – verbale delle sedute – pubblicità dei lavori	pag. 12

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15	Commissioni d’indagine	pag. 13
Art. 16	Commissioni con incarichi di studio	pag. 13

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17	Designazione e funzioni	pag. 14
---------	-------------------------------	---------

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 18	Riserva di legge	pag. 15
---------	------------------------	---------

**CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO**

Art. 19	Entrata in carica	pag. 15
Art. 20	Dimissioni	pag. 15
Art. 21	Decadenza e rimozione dalla carica	pag. 16
Art. 22	Sospensione dalla carica – sostituzione	pag. 16

**CAPO III
DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

Art. 23	Diritto d’iniziativa	pag. 17
Art. 24	Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale	pag. 18
Art. 25	Attivazione P.E.C.	pag. 18
Art. 26	Attività ispettiva – interrogazioni e mozioni	pag. 19
Art. 27	Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 20
Art. 28	Comunicazione deliberazioni del Consiglio Comunale	pag. 21

**CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

Art. 29	Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 21
Art. 30	Divieto di mandato imperativo	pag. 21
Art. 31	Partecipazione alle adunanze	pag. 22
Art. 32	Astensione obbligatorietà	pag. 22

**CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 33	Nomine e designazioni di consiglieri comunali	pag. 22
Art. 34	Funzioni rappresentative	pag. 23
Art. 35	Deleghe del Sindaco	pag. 23

**TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I
CONVOCAZIONE**

Art. 36	Competenza – Sospensione attività	pag. 24
Art. 37	Avviso di convocazione	pag. 24
Art. 38	Ordine del giorno	pag. 25
Art. 39	Avviso di convocazione – consegna – modalità	pag. 25
Art. 40	Avviso di convocazione – consegna – termini	pag. 25

Art. 41	Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione	pag. 26
---------	--	---------

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42	Deposito degli atti	pag. 27
Art. 43	Adunanze di prima convocazione	pag. 27
Art. 44	Adunanze di seconda convocazione	pag. 28
Art. 45	Partecipazione dell'assessore non consigliere	pag. 29

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46	Adunanze pubbliche	pag. 29
Art. 47	Adunanze segrete	pag. 29
Art. 48	Adunanze aperte	pag. 30

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49	Comportamento dei consiglieri	pag. 30
Art. 50	Ordine della discussione	pag. 31
Art. 51	Comportamento del pubblico	pag. 31
Art. 52	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 32

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 53	Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 32
Art. 54	Discussione – norme generali	pag. 33
Art. 55	Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 33
Art. 56	Fatto personale	pag. 34
Art. 57	Modalità comunicazioni – interrogazioni – interpellanze	pag. 34
Art. 58	Termine dell'adunanza	pag. 35

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 59	La partecipazione del Segretario all'adunanza	pag. 36
Art. 60	Il verbale dell'adunanza – redazione e firma	pag. 36

TITOLO IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

CAPO I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 61	Criteri e modalità	pag. 38
---------	--------------------------	---------

CAPO II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 62	Criteri e modalità	pag. 38
---------	--------------------------	---------

**TITOLO V
LE DELIBERAZIONI**

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63	La competenza esclusiva	pag. 40
---------	-------------------------------	---------

CAPO II
LE DELIBERAZIONI

Art. 64	Forma e contenuti	pag. 40
Art. 65	Approvazione – revoca – modifica	pag. 41

CAPO III
LE VOTAZIONI

Art. 66	Modalità generali	pag. 41
Art. 67	Votazioni in forma palese	pag. 42
Art. 68	Votazione per appello nominale	pag. 43
Art. 69	Votazioni segrete	pag. 43
Art. 70	Esito delle votazioni	pag. 44
Art. 71	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 44

**TITOLO VI
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 72	Motivazioni – effetti	pag. 45
---------	-----------------------------	---------

**TITOLO VII
NOMINA – DESIGNAZIONE - REVOCA DI RAPPRESENTANTI**

Art. 73	Nomine di competenza del Sindaco	pag. 46
Art. 74	Esercizio delle funzioni di rappresentanza	pag. 46
Art. 75	Dimissioni – revoca – sostituzione	pag. 47

**TITOLO VIII
DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 76	Finalità e funzioni	pag. 48
Art. 77	Autorità competente e funzioni	pag. 48

Art. 78	Informativa	pag. 48
Art. 79	Autorizzazioni	pag. 48
Art. 80	Privacy	pag. 49
Art. 81	Lavori audio-video	pag. 50
Art. 82	Responsabilità	pag. 50

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83	Entrata in vigore – Diffusione	pag. 52
---------	--------------------------------------	---------

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", di seguito denominato Tuel del 2000, e dei principi stabiliti dallo statuto, nonché sue modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il Comune di Negrar garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 23-11-2012 n. 215.
4. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'amministrazione allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala appositamente attrezzata.
5. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi, la struttura organizzativa di riferimento è l'ufficio di segreteria.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente, consultato il Segretario comunale, sottopone le stesse, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia il punto all'o.d.g., oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso un immobile di proprietà comunale.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Su proposta del Presidente o dei Consiglieri Comunali si può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede di cui al comma 1. quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede comunale viene esposta la bandiera della Repubblica, quella della Unione Europea e della Regione Veneto.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 5
Presidenza delle adunanze

1. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto a maggioranza assoluta dei componenti, dopo la convalida degli eletti nella prima seduta del Consiglio, con le modalità contenute nell'art. 9 dello Statuto.

Art. 6
Presidente – sostituzione

1. Le funzioni vicarie del Presidente del Presidente del Consiglio sono esercitate da un consigliere eletto dal consiglio comunale con le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del vice Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano, così come individuato dall'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 o in caso

di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal consigliere consenziente che nelle graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 7 **Compiti e poteri del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Egli provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e dichiara il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III **I GRUPPI CONSILIARI**

Art. 8 **Costituzione**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente.
5. Se uno o più consiglieri si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi consiliari presenti, acquisiscono le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare, andando a costituire o aumentare il gruppo misto o costituire nuovi gruppi consiliari qualora siano composti da almeno due consiglieri. Della costituzione del gruppo misto o nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte del/i consigliere/i

interessato/i. In seno al Consiglio Comunale può essere costituito un solo gruppo misto. Qualsiasi altro consigliere che successivamente si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad un altro gruppo costituito andrà a confluire nel/i gruppo/i misto/i costituitosi, che individua al proprio interno il proprio Capigruppo.

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la trasmissione prevista dall'articolo 125 del TUEL del 2000. Per agevolare il compito dei capigruppo consiliari i testi delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono messi a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio di segreteria comunale.

Art. 9 **Conferenza dei capigruppo**

1. Il Consiglio Comunale costituisce la conferenza dei capigruppo.

2. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

Il Presidente sottopone al parere della conferenza dei capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, gli argomenti da inserire nello stesso.

3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La conferenza dei capigruppo è convocata con notifica a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1, e presieduta dal Presidente.

Alla riunione assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.

5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

6. La conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti i rappresentanti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

7. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale dovrà assicurare ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni.

CAPO IV **COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE**

Art. 10 **Costituzione e composizione**

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno commissioni consultive, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Presidente della Commissione procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta e convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con notifica a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

8. La presidenza delle Commissioni deve rispettare la proporzionalità dei due terzi della maggioranza ed un terzo per la minoranza.

Art. 12
Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori possono partecipare senza diritto di voto, con facoltà di relazionare e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. I Responsabili di Settore o Servizio competenti devono partecipare, se convocati, alle riunioni delle Commissioni al fine di relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Gli atti relativi agli affari, iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale a disposizione dei membri della commissione, attraverso l'invio agli stessi della documentazione tramite PEC, contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione.

Art. 13
Potere d'iniziativa

1. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte, per essere presentabili, devono avere ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza al responsabile del servizio interessato.
Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dalla vigente normativa, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 14
Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite di volta in volta dal Presidente ad un componente della Commissione.
2. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, negli uffici dell'assessorato competente, perché possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15

Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente - coordinatore, scelto tra i consiglieri delle opposizioni.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente-coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi e' mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed e' sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente-coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 16

Commissioni con incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, che siano compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e

dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali. Della commissione possono far parte esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 1, queste commissioni sono presiedute dal Sindaco o da un assessore delegato.

3. Il Presidente della commissione convoca la stessa, riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna votazione segreta, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Questi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 18 Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo. In caso di surrogazione i Consiglieri entrano in carica non appena viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dichiarare, la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 20 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Presidente del consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

2. Se le dimissioni non sono presentate personalmente esse devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore ai 5 giorni.³

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 141 del TUEL del 2000.

Art. 21 **Decadenza e rimozione dalla carica**

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal capo II titolo III del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. importa la decadenza dalla carica di sindaco e consigliere comunale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal capo II titolo III del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti normative, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
4. Con decreto del Ministro dell'Interno, il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
5. I consiglieri che non intervengano a tre successive sedute del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti previa contestazione da notificare nelle forme previste dal C.P.C.. Verificandosi tali condizioni la decadenza viene dichiarata dal Consiglio. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.
6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22 **Sospensione dalla carica – sostituzione**

1. Sono sospesi di diritto dalla carica di consigliere:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c) del D. Lgs. n. 235/2012;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs n. 159/2011;

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. Il Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 235/2012, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il relativo provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Presidente dello stesso.

4. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO III DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è consegnata all'ufficio del protocollo o inviata a protocollo@pec.comunenegrar.it dall'indirizzo PEC del consigliere proponente all'attenzione del Presidente il quale la trasmette al responsabile del servizio interessato per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica a mezzo PEC al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza.

Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto, al Presidente, anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al responsabile del servizio interessato che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 24

Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale

1. Gli amministratori all'atto di nomina o di proclamazione sono tenuti ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente alla pubblicazione del curriculum, dei compensi, all'assunzione di altre cariche, alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D.Lgs. 33/2013.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati cui al comma 1.

3. L'Ufficio di Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui al comma 1. del presente Regolamento.

4. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

5. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo il Dirigente e/o Responsabile del Servizio Segreteria del Comune provvederà alla segnalazione alle autorità competenti dell'inadempimenti effettuato.

Art. 25

Attivazione P.E.C.

1. All'atto di nomina gli amministratori sono tenuti a comunicare al Servizio Segreteria il proprio indirizzo PEC o, qualora non provvisti, sono tenuti ad attivare una P.E.C. entro 90 giorni, in conformità a quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 *Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica assegnata ai cittadini* e al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale* e s.m.i.

2. Le comunicazioni e le convocazioni indicate nel presente Regolamento saranno effettuate tramite P.E.C., avente valore di notifica e di trasmissione delle comunicazioni e della documentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.1.

2.1 Per tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento aventi carattere ricettizio ai fini della validità della notifica, il consigliere può chiedere, adducendo i comprovati motivi oggettivi che sostengono la domanda, di ricevere le comunicazioni e le convocazioni tramite messo comunale. Spetta al Presidente del Consiglio valutare i comprovati motivi oggettivi ed autorizzare le modalità di comunicazione e di convocazione tramite messo comunale. In caso di avvenuta autorizzazione, i consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

3. La documentazione prevista nel presente Regolamento sarà inviata agli amministratori tramite P.E.C. o, qualora non sia necessaria la notifica, tramite sistemi di comunicazione interna diretta dell'Ente. Nel caso di documenti consistenti, questi saranno messi a disposizione tramite il collegamento ad un link appositamente istituito che verrà comunicato agli interessati.

Art. 26

Attività ispettiva -interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'attività amministrativa del Comune.

2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il termine massimo di tre giorni lavorativi antecedenti la data della seduta di consiglio, sono sempre formulate per iscritto, firmate dai proponenti e consegnata all'ufficio del protocollo o inviata a protocollo@pec.comunenegrar.it dall'indirizzo PEC del consigliere proponente.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, fatti salvi comprovati motivi di impossibilità, nella prima adunanza del Consiglio.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore

delegato può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante non oltre trenta giorni.

6. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e va presentata nel rispetto dei termini, criteri e modalità previsti per l'interrogazione.

6.1 Il presentatore, o un firmatario tra più presentatori, illustra l'interrogazione o l'interpellanza e ad essa risponde il Sindaco o l'assessore delegato.

6.2 La replica a tale risposta spetta al presentatore interrogante o interpellante, che può esprimere la soddisfazione o meno della risposta, indicandone i motivi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 51.

6.3 Ciascun consigliere non può illustrare più di due interrogazioni o interpellanze per ogni adunanza del consiglio

6.4 Le interrogazioni e le interpellanze relative al medesimo argomento vengono discusse congiuntamente.

7. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente, consegnate all'ufficio del protocollo o inviate a protocollo@pec.comunenegrar.it dall'indirizzo PEC del consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 27

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata, in seguito a consegna all'ufficio del protocollo o in seguito ad invio a protocollo@pec.comunenegrar.it dall'indirizzo PEC di uno dei consiglieri proponenti.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 28
Comunicazione deliberazioni del Consiglio Comunale

1. L'ufficio di segreteria comunale trasmette ai capigruppo consiliari, nella stessa giornata di pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni della giunta e del consiglio pubblicate.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Trascorse le sei ore il Presidente può porre ai voti la sospensione del Consiglio.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni formalmente istituite e convocate.

4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta indennità di carica non è dovuta indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

5. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione e al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

7. Il Consiglio comunale può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi articoli 73 e 74 del presente regolamento contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 30
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31 **Partecipazione alle adunanze**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera inviata al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 32 **Astensione obbligatoria**

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

CAPO V **NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 33 **Nomine e designazioni di consiglieri comunali**

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal TITOLO VII, art. 73, del presente Regolamento, nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 34 **Funzioni rappresentative**

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 35 **Deleghe del Sindaco**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste per legge.

2. Il Sindaco può effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento deve essere sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni.

4. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1, del provvedimento di revoca.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 36 Competenza – Sospensione attività

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale tramite notifica a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.
2. In conformità a quanto dispone il comma 2 dell'art.40 del Tuel 267del 2000, la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La seduta è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.

Art. 37 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell' avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale e' normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza con l'obbligo di motivare l'inderogabilità, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.

Art. 38

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

3. Spetta al Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, di rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli 23 e 26.

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

8. L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39

Avviso di convocazione - consegna – modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato via PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1.

2. L'ufficio segreteria comunale deposita agli atti la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 40

Avviso di convocazione - consegna – termini

1. Per le adunanze ordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale e' indetta la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo e' stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 41

Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunale verifica che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito: - al collegio dei revisori dei conti - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento - ai responsabili degli uffici e servizi comunali - agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione, che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
4. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale e messi a disposizione dei consiglieri comunali attraverso l'invio agli stessi della documentazione tramite PEC, contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione.
2. L'orario di consultazione con l'eventuale rilascio di copia puntuale degli atti coincide con l'orario d'ufficio, garantendosi almeno un'apertura pomeridiana.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti e, ove occorra, dell'attestazione della copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti, necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate, salvo i casi di convocazione d'urgenza o seconda convocazione.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1, ai capigruppo consiliari almeno venti giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono depositati presso la segreteria comunale e messi a disposizione dei consiglieri comunali attraverso l'invio agli stessi della documentazione tramite PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1. I consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio emendamenti entro il decimo giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito per legge.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il termine stabilito dalla legge.
9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 43

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Presidente ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente rinnova l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsi quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che richiama in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, l'adunanza viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. Ogni consigliere comunale nel corso dell'adunanza può richiedere al Presidente la verifica del numero legale. L'accertamento avviene con le modalità del comma precedente.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 44

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- approvazione variante al Piano di Assetto Territoriale e/o Piano degli Interventi;
- alienazione del patrimonio;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti di competenza consiliare;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti o dalla Corte dei Conti.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 40.

5. L'avviso per la seconda convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, viene notificato a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1, dal Presidente a tutti i consiglieri con nuova convocazione.

6. Trascorsi 30 minuti da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

8. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 45

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere, la cui nomina è disciplinata per legge e dallo statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 46

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo ~~45~~ 47.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 47

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 48 **Adunanze aperte**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come, sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO IV **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Art. 49 **Comportamento dei consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell' educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su istanza del Consigliere al Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 50 **Ordine della discussione**

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta per alzata di mano al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.

6. Gli interventi hanno, di norma, durata non superiore a dieci minuti salvo quanto previsto dall'art. 55. E' data facoltà al Presidente di concedere deroghe a tale limite, in considerazione della rilevanza dell'argomento in discussione.

Art. 51 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell' opera dei vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un

comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 52

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluso l'appello iniziale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa approvazione da parte della maggioranza dei presenti.

2. Il Consiglio non può discutere ne deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale ne modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54

Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per tre volte al massimo, per un tempo complessivo di quindici minuti

4. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 55

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si

riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 56 **Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell' accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 57 **Modalità comunicazioni – interrogazioni – interpellanze**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l' intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non e' presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione e' sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza.

Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all' Assessore incaricato di provvedervi. Sull'argomento possono successivamente intervenire, per la durata massima di cinque minuti, anche i capigruppo.

L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di quindici minuti, salvo il caso in cui si illustrino documenti che richiedano maggiore trattazione.

8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell' Assessore.

9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata a mezzo PEC entro i cinque giorni successivi all'adunanza e discussa nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

12. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame, e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.

13. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

14. Le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze non verranno trattate qualora all'Ordine del Giorno sia prevista l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

Art. 58 Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze e' stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 59

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 60

Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il vice Segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in un allegato specifico del verbale, avvalendosi di mezzi meccanici di registrazione, con la massima chiarezza e completezza possibile. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

4.bis Le registrazioni saranno conservate dall'Ente per un periodo di almeno sei mesi dalla data della seduta.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a quelli di terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

9. Copia dei verbali integrali di ogni seduta vengono trasmessi ai consiglieri comunali prima della seduta dell'adunanza successiva a mezzo PEC, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 25, comma 2.1.

10. Il verbale dato per letto, poiché trasmesso ai capigruppo, viene approvato all'adunanza nella seduta successiva, fatto salvo l'eventuale presentazione da parte degli stessi di rettifiche e/o integrazioni.

TITOLO IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
POLITICO - AMMINISTRATIVO

CAPO I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. 61
Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico -amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell' ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'istituzione e l' ordinamento dei tributi dell' ente;
- c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti;
- d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell' ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.

2. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

CAPO II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62
Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il Consiglio verifica, attraverso le relazioni da parte della struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione e le rilevazioni semestrali effettuate dalla ragioneria comunale e dal sistema interno di controllo, l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani d'investimento e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.

3. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico -finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;
- e) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
- f) redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa;
- g) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso lo riterrà necessario per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee .

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico -amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività' effettuata.

TITOLO V LE DELIBERAZIONI

CAPO I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63 La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'articolo 42 del Tuel del 2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 42 del Tuel del 2000, limitatamente alle variazioni di bilancio.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 64 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata da ogni responsabile di servizio assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data

lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 65

Approvazione - revoca – modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art. 66

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali e' effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 67 e 68.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni e' il seguente:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando e' iniziata la votazione non e' più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 67

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

Art. 68 **Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Presidente effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e'annotato a verbale.

Art. 69 **Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 70 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un " quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non e' approvata.

5. Una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti con i relativi nominativi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo inclusi i non eletti.

Art. 71 **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 72

Motivazioni – effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dall'art.141 del Tuel del 2000 determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta. Con il decreto di scioglimento del Consiglio e' nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VII

NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 73

Nomine di competenza del sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'approvazione degli indirizzi generali di governo o in una apposita successiva adunanza, da tenersi entro quindici giorni da quella di insediamento, nella quale vengono determinati anche i criteri per la nomina dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, espressamente riservati al Consiglio dalla legge.
2. Tutte le nomine le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Se i termini sono già scaduti o scadono prima del compimento di quarantacinque giorni dall'insediamento, si osserva anche per tali nomine o designazioni il termine ordinario predetto.
3. Il Sindaco in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale procede agli accertamenti e valutazioni di propria competenza per individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei per preparazione, competenza professionale specifica, esperienza, correttezza, pubblica stima, per la nomina o designazione all'incarico di rappresentante del Comune.
4. L' accertamento si estende alla verifica dell' inesistenza di cause d'impedimento e di incompatibilità per il conferimento dell'incarico.
5. Il Sindaco adotta il provvedimento di nomina entro il termine di cui al secondo comma, dopo aver effettuato gli accertamenti ed acquisito la documentazione a corredo degli stessi, relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
6. Il provvedimento di nomina e' comunicato all'interessato con invito a produrre al Comune, ufficio del Sindaco, entro dieci giorni, una dichiarazione comprendente:
 - a) l'accettazione della carica;
 - b) l'attestazione dell'inesistenza di motivi d'impedimento di cause d'incompatibilità o conflitto d'interessi relativamente all'incarico di rappresentanza del Comune. Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all' ente interessato, trasmettendo copia del provvedimento adottato.

Art. 74

Esercizio delle funzioni di rappresentanza

1. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune esercitano le loro funzioni, ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona amministrazione, efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni ai quali sono stati preposti.
2. Quando ne sia fatta loro richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta che viene comunicata alla Giunta ed ai capi gruppo consiliari e depositata agli atti della seduta del Consiglio

comunale al cui ordine del giorno il Presidente, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 75

Dimissioni - revoca – sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o qualsiasi altra causa, il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la competenza di nomina, provvedono alla nuova nomina o designazione entro i termini e con le procedure previste dall'art. 73.

2. Il Sindaco ed il Consiglio, secondo le rispettive competenze di nomina, possono procedere con provvedimento motivato alla revoca di singoli rappresentanti dagli stessi nominati ed alla loro sostituzione. Il provvedimento di revoca, motivato, e' notificato all' interessato accordandogli quindici giorni dal ricevimento per presentare, per scritto, le sue osservazioni. Dopo l'esame delle stesse, qualora non sussistano motivi per revocare il provvedimento, viene proceduto alla nomina o designazione del nuovo rappresentante, con le modalità di cui agli articoli precedenti. Il nuovo nominato o designato resta in carica fino alla normale scadenza dell' organo del quale viene a far parte.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 76 **Finalità e funzioni**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica in merito alle registrazioni dei lavori del Consiglio Comunale che si svolgono in adunanza pubblica o aperta, effettuate direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato;
2. Il Comune di Negrar attribuisce alla diffusione, a mezzo web o altra modalità, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 77 **Autorità competente e funzioni**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, è l'autorità competente per le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, ha il compito di:
 - a) autorizzare le registrazioni e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni all'Ente, (meglio specificati nell'art. 79 comma 3);
 - b) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
 - c) interrompere le registrazioni nei casi previsti dall'Art. 47 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento di inserimento delle registrazioni nel sito istituzionale dell'Ente deve essere un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in argomento.

Art. 78 **Informativa**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, fornisce preventiva informazione, a tutti i partecipanti alla seduta, della presenza delle telecamere per le registrazioni e della successiva diffusione delle immagini registrate.
2. All'onere di cui al comma 1, il Presidente può assolvere anche attraverso l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni.

Art. 79 **Autorizzazioni**

1. Le registrazioni e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, in applicazione dell'art. 77 del presente regolamento, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

2. Oltre ai soggetti interni all'Ente, può essere consentita la registrazione delle sedute di Consiglio Comunale a soggetti terzi esterni, per motivi di informazione e/o cronaca.

3. I predetti soggetti abilitati a richiedere l'autorizzazione (TV – radio – siti Internet) devono essere registrati come testate giornalistiche al competente Tribunale ed operare in ambito locale, e/o nazionale, garantendo trasparenza, oggettività e professionalità.

4. Essi garantiscono trasparenza ed oggettività nonché il possesso da parte dei Responsabili dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

5. Tali soggetti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio, o suo delegato, almeno 24 ore prima, indicando:

- nominativo dell'addetto alle registrazioni;
- modalità di registrazione;
- finalità perseguite;
- mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, etc).

6. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, devono obbligatoriamente esporre in sovrimpressione dei video trasmessi e/o pubblicati via web la seguente frase – IL VIDEO INTEGRALE E' DISPONIBILE SUL SITO www.comunenegrar.it

7. I Consiglieri possono concedere interviste solo all'esterno della sala, onde evitare intralcio ai lavori consiliari.

8. Il soggetto esterno, autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non ne è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.

9. E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

10. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel caso in cui venga a conoscenza di violazione dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alla registrazioni del soggetto che ha commesso la violazione.

11. Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a notificare il Sindaco della violazione di cui al comma precedente per l'avviamento delle relative azioni.

Art. 80 **Privacy**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 77, c.3 del presente Regolamento, al fine di prevenire indebita diffusione dei dati qualificati come "sensibili" ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le registrazioni di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Il Presidente, nei casi sopra elencati, dispone l'immediata interruzione delle registrazioni.

2. Sono parimenti vietate le registrazioni di discussioni contenente dati qualificati come “giudiziari” ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.

3. Le registrazioni di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli “sensibili” o “giudiziari” che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Presidente del Consiglio o suo delegato, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o di ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.

4. Le registrazioni non devono rendere distinguibile:

- a) persone presenti nel pubblico;
- b) persone che intervengono a vario titolo, previa sospensione dei lavori consiliari;
- c) il personale presente ai lavori del Consiglio, ove richiesto.

5. Ciascun Consigliere Comunale od amministratore e/o partecipante alla seduta, ha il diritto di chiedere il dissenso alla registrazione video della propria immagine durante la seduta di Consiglio Comunale. Pertanto, durante l'intervento del Consigliere Comunale od amministratore e/o partecipante alla seduta, dovrà essere inquadrato l'intero Consiglio Comunale.

Art. 81

Registrazione integrale e diffusione in streaming

1. La registrazione integrale delle riprese delle sedute del Consiglio Comunale e la relativa diffusione integrale a mezzo web ed anche in modalità streaming, è di esclusivo appannaggio dell'Ente.

2. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, o suo delegato, la registrazione dei lavori di ciascun Consiglio Comunale effettuato direttamente dall'Ente, dovrà essere integrale senza tagli e salti di registrazione.

3. Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale, dovrà essere registrato integralmente, senza commenti fuori campo.

4. La diffusione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale avverrà mediante inserimento sul sito web dell'Ente nei tempi tecnici più brevi possibili e, comunque, non oltre 15 giorni dallo svolgimento della seduta.

5. Le registrazioni delle sedute del consiglio comunale resteranno inserite sul sito web dell'Ente per il periodo corrispondente alla pubblicazione dei verbali delle deliberazioni delle sedute stesse.

6. Le registrazioni saranno conservate dall'Ente per un periodo massimo di sei mesi dalla data della seduta.

Art. 82

Responsabilità

1. Ciascun Consigliere od amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese e alla loro diffusione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 Entrata in vigore – Diffusione

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è ripubblicato all'Albo pretorio ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla ripubblicazione all'Albo stesso, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Comunale.
3. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale che contrastino con il presente regolamento.
4. Copia del presente regolamento e' inviata a mezzo PEC dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
5. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
6. Copia del regolamento e' inviata a mezzo PEC ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
7. L'ufficio di segreteria comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.